




Luglio 2008

a cura del Settore  
Analisi della normazione  
Biblioteca del Consiglio regionale



## Le politiche regionali in materia di pesca nelle acque interne: i primi risultati dell'attuazione della l.r. 7/2005

*Questa nota descrive l'attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 "Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne" ed analizza i primi risultati conseguiti, elaborando le informazioni contenute nella relazione relativa all'anno 2006 presentata dalla Giunta regionale in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 23 (Clausola valutativa).*

### ***In sintesi***

Dall'esame dei dati raccolti emergono in particolare i seguenti elementi:

- in Toscana sono state rilasciate nel 2006 **n.47.694 licenze di pesca**, con una tendenza ad una **riduzione** rispetto agli anni precedenti;
- il **gettito della tassa** per il rilascio delle licenze è stato nel 2006 pari a **circa 1,6 milioni di euro** ed il **giro di affari** del settore è stimato **intorno a 200 milioni di euro** l'anno;
- una **radicale semplificazione delle procedure** amministrative per il rilascio delle licenze, con un **risparmio stimabile in circa 160.000 euro** di oneri amministrativi;
- un sistema di vigilanza e controllo che si basa su una **rete di differenti tipologie di guardie volontarie** (n. 551 GGAV e n. 343 GGIV) coordinate dalle Polizie provinciali;
- nel corso del 2006 sono state comminate circa **450 sanzioni** (per **oltre il 70% per pesca senza licenza**), con un **gettito di circa 60.000 euro**;
- nel corso del 2006 sono stati finanziati **n. 23 progetti regionali** (in oltre il 60% dei casi con finalità di tipo promozionale), per un **importo progettuale complessivo di 474.400 euro**, di cui **366.300 euro** (77,2% del costo totale) **finanziati dalla Regione**;
- un buon livello di **collaborazione tra Amministrazioni provinciali ed Associazioni piscatorie**;
- una **carenza di informazioni** riguardo alle attività delle Amministrazioni provinciali.

### ***1. La ratio dell'intervento***

La l.r. 3 gennaio 2005 n. 7 "Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne" interviene in un settore già regolamentato dalla Regione Toscana, abro-

gando e sostituendo la precedente l.r. 24 aprile 1984, n.25.

La nuova normativa è stata adottata allo scopo di **allineare l'impianto regolativo del settore alle scelte programmatiche regionali**, specie

per quanto attiene al decentramento, alla **sussidiarietà** e alla **semplificazione amministrativa**, nel quadro di un adeguamento al nuovo ordinamento dettato dalle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione.

In particolare, le modifiche costituzionali hanno delineato uno spazio per l'esercizio di **funzioni da parte di soggetti diversi dagli enti territoriali**, espressione della autonoma iniziativa di cittadini, singoli o associati.

La legge regionale **riserva alla Regione le competenze in ordine alla programmazione mentre la gestione** della materia della pesca **è attribuita**, secondo criteri che si richiamano ai principi della sussidiarietà e adeguatezza, **alle Province** che vengono individuati, anche in virtù della loro dimensione, come gli enti territoriali idonei all'espletamento di tale funzione. Queste ultime concorrono altresì alla programmazione regionale attraverso l'approvazione dei piani provinciali.

Le **Associazioni dei pescatori** vengono individuati poi, nell'impianto della legge, come i soggetti privati idonei a partecipare allo svolgimento di talune attività, in particolare quella della vigilanza, ed a proporre e gestire iniziative progettuali nel settore.

Le **novità salienti** rispetto alla precedente normativa regionale sono così riassumibili:

- **redistribuzione delle competenze** tra i soggetti istituzionali (solo Regione e Province) ed enfaticizzazione del **ruolo delle Associazioni dei pescatori**;
- abolizione delle Consulte provinciali ed istituzione di un'unica **Consulta regionale**;
- **semplificazione delle procedure** di rilascio della licenza, in quanto è sufficiente l'esibizione della ricevuta di pagamento;
- validità sul territorio toscano delle **licenze rilasciate da altre Regioni**;
- previsione di uno specifico **piano di**

**settore**, mentre in precedenza era stato adottato un piano che dettava i criteri per la ripartizione fra gli Enti locali coinvolti nella gestione del settore degli introiti derivanti dalla riscossione della tassa;

- il gettito derivante dal rilascio delle licenze confluisce nella **UPB "Imposte e tasse"** del bilancio regionale e vengono stanziati **appositi fondi per il finanziamento del piano di settore**: anche se non vi è più un automatismo al riguardo, i fondi derivanti dal pagamento della tassa di licenza costituiscono gli stanziamenti per il **settore** che, quindi, **continua ad autofinanziarsi**<sup>1</sup>.

## ***2. I provvedimenti attuativi***

Successivamente all'approvazione della legge è stato emanato, sostanzialmente nei tempi previsti (entro 180 gg dall'entrata in vigore), il **regolamento attuativo** (Reg. n. 54/R del 22/8/2005) previsto dall'art. 21.

Successivamente, con un ritardo di quasi un anno rispetto ai tempi previsti, è stato approvato (decr. dir. n. 37-92 del 31/7/2006) **l'elenco delle specie di fauna ittica a rischio o meritevoli di tutela** previsto dall'art. 22 della legge, che individua n. 24 specie meritevoli di tutela e n. 21 specie a rischio.

Con decr. dir. n. 6304 del 21/12/2006 è stato inoltre approvato **l'elenco delle acque interne**, previsto dall'art. 3, c. 1, lett. b) della legge. Tale elenco costituisce anche, pur con una formulazione che presenta alcuni elementi di ambiguità<sup>2</sup>, l'elenco delle acque interne di interesse per la pesca previsto dall'art. 2, c. 3 della legge.

Con deliberazione n. 52 del 16/5/2007 il Consiglio regionale ha approvato il **Piano regionale per la pesca in acque interne 2007-2012**, licenziato dalla Giunta regionale nella seduta del 22/2/2007. Il piano è stato predisposto con notevole ritardo rispetto a quanto

stabilito dalla l.r. 7/2005, che fissava tale adempimento entro 180 dall'entrata in vigore della legge, ma è in linea con la tempistica dettata dalla l.r. 49/1999 "Norme in materia di programmazione regionale che stabilisce che i piani e programmi siano approvati successivamente all'approvazione del Piano regionale di sviluppo<sup>3</sup>.

I contenuti essenziali del piano sono:

- la definizione delle iniziative e degli indirizzi per la conservazione, l'incremento e il riequilibrio del patrimonio ittico e del quadro analitico per la classificazione delle acque interne;
- la definizione degli indirizzi per la tutela delle diverse specie, nonché dei criteri per l'esercizio della pesca dilettantistica, sportiva e professionale e per le attività di studio e di ricerca e le azioni promozionali;
- il coordinamento dei Piani provinciali;
- il quadro finanziario pluriennale;
- la definizione degli strumenti e delle modalità di monitoraggio.

### 3. La pesca in acque interne in Toscana

Nel corso del 2006 risultano rilasciate in Toscana **47.694 licenze** per la pe-

Fig. 1 - Licenze di pesca rilasciate (Anno 2006)

Tipologia di licenza	Numero
Annuale professionale	47
Annuale dilettantistica	41.029
<b>Totale licenze annuali</b>	<b>41.076</b>
Quindicinale dilettantistica	1.415
Giornaliera agonistica	472
Non individuata	4.731
<b>Totale generale</b>	<b>47.694</b>

Fonte: Regione Toscana - Giunta regionale, DG Sviluppo economico

sca in acque interne, suddivise secondo le tipologie previste dalla normativa regionale come riportato nella **Fig. 1**.

Tali dati, riportati dalla relazione tra-

smessa dalla Giunta regionale, sono ricavati indirettamente dall'ammontare degli importi versati alla Regione per il rilascio delle licenze e non consentono pertanto una loro disaggregazione a livello territoriale. Le **entrate regionali** derivanti dal rilascio di licenze di pesca ammontano a **circa 1.620.000 euro**.

A completamento del quadro, e a sottolineare la rilevanza del settore in Toscana, si ricorda altresì che nel territorio regionale lo **sviluppo dei corpi idrici** classificati come acque interne è di **quasi 12.000 km** e che, secondo stime attendibili, il comparto della pesca dilettantistica muove un giro di affari di **circa 200 milioni di euro**.

### 4. L'attività di vigilanza e le sanzioni erogate

LA VIGILANZA — La l.r. 7/2005 stabilisce (art. 20) che della osservanza delle prescrizioni in essa contenute sono incaricati, oltre agli agenti di polizia giudiziaria e quelli dipendenti da enti locali e dei parchi statali e regionali, le **guardie volontarie delle associazioni dei pescatori** (denominate GGIV, cioè Guardie Giurate Ittiche Volontarie), le **guardie ambientaliste volontarie** (denominate GGAV), le guardie venato-

Fig. 2 - Soggetti preposti alla vigilanza

Provincia	Polizia provinciale	Guardie GAV	Guardie GIV
Arezzo	89	56	18
Firenze	60	62	41
Grosseto	20	75	24
Livorno	-	100	17
Lucca	68	29	26
Massa Carara	60	85	10
Pisa	17	30	19
Pistoia	n.d.	n.d.	n.d.
Prato	8	19	12
Siena	20	95	23
<b>Totale</b>	<b>342</b>	<b>551</b>	<b>190</b>

Fonte: ns. rilevazione presso Amministrazioni provinciali

rie ed altri soggetti cui sia attribuita la qualifica di guardia giurata.

Da un'indagine telefonica svolta presso le 9 Province che avevano inviato le relazioni, risultano complessivamente

operative n. 551 GGAV e n. 342 GGIV, mentre l'organico della Polizia provinciale è in totale di **190 unità**. Nella tabella di **Fig. 2** è riportato il dettaglio per Provincia.

Le **guardie venatorie**, che specialmente in alcune realtà provinciali sono peraltro in numero piuttosto consistente, svolgono di fatto compiti di vigilanza in campo ittico in maniera assolutamente marginale.

#### Cosa sono le GGAV e le GGIV

La figura della Guardia GAV è stata istituita nel 1998 (l.r. 23 gennaio 1998 n.7, "Istituzione del servizio di vigilanza ambientale". La legge sulla pesca nelle acque interne ha specificamente richiamato tali figure alle quali, peraltro, in virtù della disciplina che ne regola l'attività, potevano essere demandati dalle Province compiti di vigilanza in materia di pesca anche antecedentemente all'entrata in vigore della l.r. 7/2005.

Le Guardie GIV sono guardie giurate selezionate tra gli aderenti alle Associazioni di pesca dilettantistica. Anch'esse devono partecipare ad uno specifico corso formativo, al termine del quale viene valutata l'idoneità allo svolgimento della funzione. Tali figure non sono formalmente istituite dalla legge ma piuttosto dagli atti di conferimento della qualifica adottati da ciascuna Provincia e la loro attività è regolata dalle convenzioni intercorse con le Associazioni cui in appartengono, in applicazione.

Entrambe queste figure preposte alla vigilanza possono rilevare infrazioni alla normativa e conseguentemente redigere processi verbali di contravvenzione. Da un punto di vista organizzativo, sia gli uni che gli altri dipendono dai Servizi di Polizia provinciale i quali ne coordinano l'attività, la dislocazione sul territorio, richiedendone l'intervento in relazione alle necessità. Le Amministrazioni provinciali corrispondono rimborsi in relazione alle spese da essi sostenute.

LE SANZIONI EROGATE—Nel 2006 l'attività di vigilanza ha condotto all'accertamento di **n. 428 infrazioni**<sup>4</sup> e all'irrogazione delle relative **sanzioni per un ammontare di € 54.224**<sup>5</sup>. In **Fig. 3** è

Fig. 3 – *Infrazioni accertate e importo delle sanzioni erogate (2006)*

Provincia	Num. di infrazioni	Importo sanzioni
Arezzo	98	12.563
Firenze	92	14.080
Grosseto	30	n.d.
Livorno	63	9.728
Lucca	31	4.173
Massa Carrara	1	60
Pisa	12	1.180
Pistoia	n.d.	n.d.
Prato	60	7.500
Siena	41	4.940
<b>Totale</b>	<b>428</b>	<b>54.224</b>

Fonte: ns. elaborazioni su dati Regione Toscana – Giunta regionale, DG Sviluppo economico

riportato il dettaglio per Provincia.

Delle 398 infrazioni accertate delle quali è nota la tipologia, **oltre 7 su 10** si riferiscono alla **pesca senza licenza**; seguono per rilevanza numerica quelle per pesca in zona di divieto (circa **il 13% del totale**) e quelle per non avere avuto con sé l'attestazione del versamento per la licenza, pur avendolo effettuato (7,3% del totale).


Nel grafico di **Fig. 4** di pagina seguente è riportato il dettaglio per le tipologie di infrazioni più frequenti: nella categoria "Altre violazioni" sono da segnalare due casi di danni alla fauna ittica causati da scarichi o uso di sostanze inquinanti, entrambe riscontrate nella Provincia di Arezzo.

Considerando solo le licenze annuali, si osserva come **ogni 145 pescatori "in regola"**<sup>6</sup> sia stato individuato dalle autorità preposte al controllo **un pescatore sprovvisto di licenza**. Se prendiamo in esame le 114 sanzioni erogate a pescatori con regolare licenza<sup>7</sup> si osserva che risulta **sanzionato un pescatore ogni 360 in possesso di regolare licenza**.

#### 5. I progetti regionali

Nel corso del 2006 sono stati finanziati **23 progetti** regionali, per un **importo progettuale complessivo di 47-4.400 euro** ed un **finanziamento regionale di 366.300 euro**. Circa **il 61% dei progetti hanno finalità esclu-**

Fig. 4—Infrazioni per tipologia (2006)



Fonte: ns. elaborazioni su dati Regione Toscana – Giunta regionale, DG Sviluppo economico

**sivamente promozionali** ed assorbono **circa il 57% dei contributi regionali**, mentre gli altri sono uniformemente ripartiti tra progetti con finalità **didattiche**, progetti con finalità **scientifiche** e sostegno all'organizzazione di **manifestazioni sportive**, cui sono destinati, rispettivamente, il 20,2%, il 17,2% ed il 5,7% dei contributi regionali. Nella tabella di **Fig. 5** sono riportati alcuni elementi di dettaglio. La **percentuale media di contribuzione regionale è pari al 77,2%** del-

Fig. 5 – Progetti regionali 2006: numero, importo e contributi regionali

(valori assoluti)

Tipologia dei progetti	N. di progetti	Importo progetti	Importo contributi regionali	Importo medio dei progetti
Finalità promozionali	14	260.550,00	208.440,00	18.610,71
Finalità didattiche	3	92.500,00	74.000,00	30.833,33
Finalità scientifiche	3	78.850,00	62.860,00	26.283,33
Manifestazioni sportive	3	42.500,00	21.000,00	14.166,67
<b>Totale</b>	<b>23</b>	<b>474.400,00</b>	<b>366.300,00</b>	<b>22.590,48</b>

(valori percentuali)

Finalità promozionali	60,9	54,9	56,9	82,4
Finalità didattiche	13,0	19,5	20,2	136,5
Finalità scientifiche	13,0	16,6	17,2	116,3
Manifestazioni sportive	13,0	9,0	5,7	62,7
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fonte: ns. elaborazioni su dati Regione Toscana – Giunta regionale, DG Sviluppo economico

l'importo complessivo dei progetti: disaggregando l'informazione per finalità dei progetti rileviamo come tale valore sia più elevato per i progetti promozionali, didattici e scientifici (circa l'80%) e più basso per il sostegno a manifestazioni sportive (poco meno del 50%). Dal punto di vista delle **aree interessate ai progetti** si rileva come essi siano in 9 casi riferiti all'intero territorio regionale ed in 6 casi riferiti ad aree interprovinciali, mentre i restanti 8 progetti risultano territorialmente localizzati.

Per quanto concerne i **partners dei progetti finanziati**, nella quasi totalità si tratta di **associazioni di pescatori** (20 casi in totale, di cui 18 singolarmente e 2 a livello unitario): nei restanti progetti i partners sono in due casi Università degli studi ed in uno Enti locali.

## 6. L'attività delle Province

LA COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI PISCATORIE – Malgrado i dati raccolti non

diverse figure di operatori tra cui le Guardie GIV<sup>8</sup>.

Nello specifico appaiono degni di menzione i casi della Provincia di Arezzo, dove è stata costituita un'**associazione per la promozione** della pesca sportiva e la **salvaguardia degli ecosistemi fluviali**, e di quella di Massa Carrara, dove è stata stipulata una convenzione con le associazioni piscatorie per costituire un **comitato di gestione unico** per i servizi per la pesca dilettantistica.

I PROGETTI PROVINCIALI— Le **informazioni relative ai progetti delle Province sono purtroppo incomplete**: mancano del tutto i dati relativi alle Province di Massa Carrara e di Pistoia e i dati finanziari sono disomogenei o mancanti.

È quindi possibile solo fornire un quadro sintetico relativo al numero dei progetti, raggruppati per tipologia, riportato nella tabella di **Fig. 6**. Nelle 8 Province per le quali sono disponibili i

Fig. 6 – Progetti delle Province per tipologia (2006)

Provincia/ Tipo di progetto	Progetti con finalità gestionali	Progetti con finalità promozionali ed educative	Progetti per interventi strutturali	Altri progetti	Totale progetti
Arezzo	6	2	0	3	11
Firenze	4	1	3	2	10
Grosseto	8	2	2	0	12
Livorno	6	4	0	1	11
Lucca	3	2	1	0	6
Massa Carrara	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Pisa	5	1		1	7
Pistoia	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Prato	3	0	1	0	4
Siena	4	3	2	1	10
<b>Totale</b>	<b>39</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>71</b>
%	54,9	21,1	12,7	11,3	100,0

Fonte: ns. elaborazioni su dati Regione Toscana – Giunta regionale, DG Sviluppo economico

siano omogenei, si può con sicurezza affermare che **tutte le Province hanno attivato forme di collaborazione con le Associazioni piscatorie** presenti sul territorio, sia singole che associate. Esse riguardano in primo luogo le **attività di vigilanza** che, in tutte le Province che hanno inviato la relazione, sono gestite in tale forma, utilizzando

dati, nel 2006 sono stati avviati o realizzati **71 progetti**, oltre la metà dei quali (39, pari a circa **il 55%** del totale) **relativi allo svolgimento di attività gestionali**. Rilevante anche la quota di progetti con finalità educative e promozionali (circa il 21%) e di quelli per piccoli interventi infrastrutturali (12,7%).



Riguardo allo stato di avanzamento dei progetti, **le Province non segnalano problemi o criticità nella loro realizzazione** che, in molti casi, viene segnalata come completata: non vi sono tuttavia riscontri oggettivi a tale valutazione.

### **7. Le risposte ai quesiti valutativi e gli spunti per ulteriori analisi**

La **clausola valutativa** inserita nell'articolo 23 della legge, di seguito riportata, aveva come obiettivo un apprezzamento dei risultati conseguiti sotto due profili:

- a) quello dell'attuazione della legge e degli interventi realizzati, con cadenza annuale;
- b) quello della situazione evolutiva della fauna ittica nelle acque interne, con cadenza triennale.

La **relazione presentata dalla Giunta regionale** (Dec. Giunta Regionale

tà dei dati forniti dalle Amministrazioni provinciali;

- l'impossibilità, per come viene raccolto tale tipo di informazione, di avere un quadro territorialmente disaggregato del numero delle licenze di pesca.

La prossima relazione annuale e la relazione conclusiva del primo triennio di applicazione della legge potranno senza dubbio contribuire a superare le criticità evidenziate.

Un ulteriore **aspetto meritevole di approfondimento** appare quello della **vigilanza** e del **controllo**: le informazioni ad oggi disponibili (numero delle sanzioni erogate per tipologia e ambito territoriale e alcune parziali informazioni sul personale impegnato) non consentono infatti di esprimere nessun tipo di valutazione in merito a questo importante aspetto della legge.

#### **Art. 23 - Clausola valutativa**

1. *A partire dal secondo anno dalla data di applicazione delle disposizioni della presente legge, la Giunta regionale rende periodicamente conto al Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti in termini di conservazione, incremento e riequilibrio della fauna ittica in relazione alle attività di pesca dilettantistica e professionale nelle acque interne.*
2. *A tal fine la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente, entro il primo semestre di ciascun anno, una relazione comprendente i seguenti elementi:*
  - a) *le finalità e gli stati di realizzazione dei progetti regionali e provinciali, finanziati annualmente dalla Giunta, e le criticità emerse nel corso della loro attuazione, con particolare riferimento alle iniziative a favore della fauna ittica e dell'ambiente;*
  - b) *il numero, suddiviso per tipologia, delle licenze di pesca dilettantistica esistenti;*
  - c) *le forme di collaborazione e le convenzioni attivate dalle province con soggetti terzi, e in particolare con le associazioni di pescatori, così come previsto dall' articolo 5 , comma 3;*
  - d) *il numero e l'ammontare delle sanzioni comminate ogni anno, distribuite per tipologia di violazione e per localizzazione territoriale.*
3. *Al termine di ciascun triennio la Giunta regionale, entro sei mesi, trasmette altresì alla commissione consiliare competente una relazione comprendente i seguenti elementi:*
  - a) *l'andamento evolutivo della fauna ittica, in particolare delle specie a rischio;*
  - b) *il numero delle licenze di pesca professionale rilasciate, suddiviso per provincia.*
4. *La commissione consiliare competente, utilizzando gli istituti previsti dalla disciplina vigente, acquisisce le valutazioni degli esperti e delle associazioni rappresentative dei pescatori e degli ambientalisti relative all'efficacia degli interventi attuati e ai risultati ottenuti.*
5. *Le relazioni sono rese pubbliche insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.*

del 7 aprile 2008, n. 9) costituisce il primo documento redatto per la finalità di cui al punto a) (comma 2). Essa fornisce alcune prime interessanti risposte ai quesiti posti, benché si evidenzino **alcune criticità** riguardo a:

- l'incompletezza<sup>9</sup> e la disomogeneità

#### **Note**

<sup>1</sup> L'eliminazione del rilascio del tesserino, oltre ad uno snellimento della procedura, comporta un risparmio del 10% dei fondi introitati per il rilascio delle licenze, precedentemente destinato ai Comuni per le spese amministrative ed ora disponibili nel bilancio regionale.

<sup>2</sup> Il punto 3 del dispositivo del decreto dirigenziale 6304/2006, infatti, stabilisce "di considerare di interesse per la pesca tutte le acque interne individuate nell'elenco di cui all'allegato A,

nonché tutte le acque pubbliche in cui possono vivere, per la qualità delle acque stesse, popolazioni ittiche ovvero in cui la pesca è esercitata o esercitabile”.

<sup>3</sup> A tale riguardo vi è semmai da rilevare come il periodo di validità del Piano regionale per la pesca in acque interne ecceda la durata fissata per i piani regionali che, di norma, dovrebbero avere scadenza coincidente con quella del PRS (art. 10, c. 2 della l.r. 49/1999).

<sup>4</sup> Il valore non comprende le infrazioni rilevate nella Provincia di Pistoia, in quanto tale amministrazione non ha inviato agli uffici regionali nessuna relazione in merito.

<sup>5</sup> La cifra non comprende, oltre ai dati della Provincia di Pistoia, neppure quelli della Provincia di Grosseto che, nella propria relazione, non ha riportato tale informazione.

<sup>6</sup> Il valore è presumibilmente sovrastimato in quanto mancano i dati relativi alle sanzioni erogate nelle province di Pistoia (che non ha inviato nessun dato) e di Grosseto (che ha inviato solo il dato complessivo senza ripartizione per tipologia di infrazione).

<sup>7</sup> Non sono state considerate le 284 sanzioni per pesca senza licenza (per definizione riferite a pescatori sprovvisti di licenza) e le 2 per scarico di sostanze inquinante, non necessariamente riferibili a pescatori. Si veda quanto detto nella nota precedente riguardo alla mancanza dei dati relativi alle Province di Pistoia e Grosseto.

<sup>8</sup> Come indicato in precedenza, le Guardie GIV sono infatti selezionate tra gli iscritti alle Associazioni piscatorie.

<sup>9</sup> Al riguardo, si ricorda che la Provincia di Pistoia non ha inviato nessuna relazione e che altre relazioni sono carenti riguardo a specifici aspetti.